

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Notifica telematica, attestazione effettuata dal difensore, mancanza, prova dell'avvenuta notifica non raggiunta

Con riferimento alla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, comma 1 ter (introdotto con il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con mod. dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 a tenore del quale: "In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis") - giusto il disposto di cui al precedente comma 1 bis, al D.Lgs n. 82 del 2005, art. 23, comma 1, nonché alla L. n. 53 del 1994, art. 6 - può affermarsi che il richiamato comma 1 ter, prevede che la prova documentale della notifica [telematica](#) comprenda l'attestazione, effettuata dal difensore, della conformità della copia cartacea prodotta all'atto originale; con la conseguenza che ove tale attestazione di conformità manchi, non è raggiunta la prova dell'avvenuta notifica telematica.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.12.2018, n. 31657

...omissis...

Rilevato che:

la Corte d'appello di Brescia, giudicando in sede di rinvio da questa Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 25553 del 19/2/2016, aveva affermato la sussistenza del diritto al compenso incentivante anche per i dipendenti della KK Italiana a tempo determinato, che era stata esclusa dal giudice a quo, determinava quanto a tale titolo dovuto a *omissis*, per il periodo per ciascuno indicato e nei limiti della prescrizione quinquennale, in una somma pari al compenso riconosciuto dalla stessa KK Italiana ai lavoratori a tempo determinato nell'anno 2011, con riferimento all'inquadramento posseduto e ad un orario di lavoro a tempo pieno, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

Per la cassazione della sentenza *omissis* hanno proposto ricorso, affidato ad un unico motivo.

L' Ente Strumentale alla KK Italiana non ha spiegato attività difensiva.

Considerato che:

in via preliminare deve darsi atto che il ricorso per cassazione è stato inizialmente redatto in formato analogico e notificato a mezzo posta ex L. n. 53 del 1994, all' Ente Strumentale alla KK Italiana presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, difensore in grado d'appello. Questa Corte, rilevata la nullità della notifica, in applicazione del principio affermato da Cass. n. 608 del 15/01/2015 ne ha disposto d'ufficio la rinnovazione all'Avvocatura generale dello Stato ex art. 291 c.p.c..

Il ricorso è stato dunque nuovamente notificato in data 3.5.2018 per via telematica all'Avvocatura generale dello Stato, ma la prova fornita non è completa, perchè la parte ha depositato la ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna nella casella di destinazione previste dal D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, comma 2, senza l'attestazione della loro conformità ai documenti informatici da cui sono tratti. Tale omissione è stata segnalata con la proposta del relatore, notificata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., ma la parte ricorrente non vi ha posto rimedio.

Come chiarito da Cass. n. 16496 del 22/06/2018, la fattispecie è disciplinata dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, comma 1 ter, introdotto con il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, a tenore del quale: "In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis". A sua volta il comma 1 bis (introdotto con L. 24 dicembre 2012, n. 228 art. 1, comma 19, n. 2) recita: "Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1". Da ultimo, il richiamato D.Lgs n. 82 del 2005, art. 23, comma 1, del ha previsto che: "Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato". Nel caso, è lo stesso avvocato ad avere al riguardo la qualità di pubblico ufficiale, per quanto previsto dalla richiamata L. n. 53 del 1994, art. 6, (nel testo aggiornato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19, n. 2), a tenore del quale l'avvocato o il procuratore legale quando compila le attestazioni di cui all'art. 9 è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

All'esito dell'exkursus normativo sopra sintetizzato, può dunque affermarsi che la L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1 ter, prevede che la prova documentale della notifica telematica comprenda l'attestazione, effettuata dal difensore, della conformità della copia cartacea prodotta all'atto originale; con la conseguenza che ove tale attestazione di conformità manchi, non è raggiunta la prova dell'avvenuta notifica telematica. Del resto, nella notifica "tradizionale" la Corte ha più volte stabilito che non è idonea a fornire prova del compimento del procedimento notificatorio la

produzione di documenti privi delle caratteristiche formali prescritte (Cass., n. 25285 del 28/11/2014; Cass. n. 19387 del 08/11/2012; Cass. n. 4242 del 07/04/1992).

Inoltre, nella fattispecie di causa, in cui la parte destinataria della notifica è rimasta intimata, neppure viene in rilievo ai fini della prova della notifica la previsione del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2, a tenore del quale: "Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta..."

Deve dunque dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancanza di prova della sua notifica, in coerenza con i principi affermati in plurimi arresti da questa Corte (Cass. n. 18758 del 28/07/2017, n. 16496 del 22/06/2018, n. 19078 del 18/07/2018).

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

Sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, considerato che l'insorgenza di detto obbligo non è collegata alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. da ultimo ex multis Cass. ord. 16/02/2017 n. 4159).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.